

**IL TRIBUNALE DI MILANO INGIUNGE A ESSELUNGA
DI CONSEGNARE COPIA DEL DVR AI RLS
UNA VITTORIA DELLA FILCAMS, UNA VITTORIA PER TUTTI!**

Il 29.1.2010 il Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Attanasio, ha confermato un precedente decreto ingiuntivo (del 21.8.09) nel quale si intimava a Esselunga di procedere a consegnare copia del DVR ai RLS. Esselunga aveva presentato ricorso avverso al decreto ingiuntivo il 21.9.09.

L'avvocato Giovanni Furfari che rappresentava la Filcams-CGIL ritiene la motivazione del tribunale condivisibile seppur insufficientemente motivata nella parte in cui viene eccepita l'incostituzionalità del dlgo 106/09.

La consegna del Documento di Valutazione del Rischio ai Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza è uno degli obblighi dei datori di lavoro previsti dal Dlgs 626/94 prima e dal Testo Unico sulla sicurezza (Dlgs 81/08) oggi.

Molte aziende ancora oggi fanno di tutto per non consegnare copia del DVR ai propri RLS frapponendo ostacoli di tutti i generi.

Esselunga si è addirittura dotata di un farraginoso sistema finalizzato ad evitare il rispetto integrale della norma (art 17 co 1 lett. a).

I RLS delle singole unita produttive per consultare il DVR devono richiedere di accedere ad un PC aziendale bloccato ove è contenuto il DVR della propria filiale.

Il RLS, sino ad oggi, doveva consultare le centinaia di pagine che di solito compongono un DVR e i suoi allegati solo su schermo durante l'orario di lavoro. Il tempo di consultazione era detratto dal monte dei permessi a disposizione del RLS.

L'azienda, visto che l'RLS non riceveva copia del DVR, aveva facoltà di modificare i contenuti del DVR senza che il RLS lo potesse dimostrare. L'obbligo della data certa nella redazione del DVR viene quindi bypassato e in caso di infortuni/verifiche degli organi di vigilanza le indagini risultavano falsate dalla possibilità dell'azienda di intervenire autonomamente sulla documentazione coeva.

La sentenza del Tribunale di Milano ribadisce:

- L'obbligo per Esselunga e quindi per tutte le aziende di fornire ai RLS che lo richiedano copia del DVR. L'RLS deve avere "la materiale disponibilità del documento con conseguente ricezione dello stesso"

- La copia può essere cartacea o su supporto informatico (s'intende chiavetta/CD rom), ma la scelta tra carta e supporto informatico è in capo al RLS.

- Resta inteso che copia del DVR non può essere portata fuori dall'azienda alla luce delle modifiche introdotte dal Dlvo 106/09

La legge ha stabilito che il RLS riceva copia del DVR perché lo stesso possa verificare l'applicazioni delle disposizioni di legge e formulare osservazioni, proporre soluzioni finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori.

La sentenza fa giustizia della protervia con cui Esselunga ha inteso ed intende gestire la salute e sicurezza in azienda senza alcun reale confronto con gli RLS. Protervia che la spinge, come in questo caso ad arrampicarsi sui vetri, pur di frapporre ostacoli all'attività dei RLS.

Ma c'è molto nel sistema di gestione della salute e sicurezza che non è in linea con il la lettera e lo spirito della normative di legge. Dalla consultazione dei RLS, alla formazione dei lavoratori, al rispetto delle linee guida regionali sui movimenti ripetitivi.

Le cassiere di Esselunga, per esempio, a differenza di quelle di altre catene della Grande Distribuzione Organizzata non sono sottoposte a sorveglianza sanitaria.

Giorgio Ortolani
Segretario Filcams-CGIL Milano/Lombardia

